



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO** Presidente

Ida **CONTINO** Consigliere relatore

Roberto **RIZZI** Consigliere

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 60034 del registro di segreteria

Promosso da:

PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per la regione

Lombardia, in persona del Procuratore regionale p.t.

[Appellante]

Nei confronti di:

1) [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

2) [REDACTED]

[REDACTED]

[Appellati]

Avverso:

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia n. 82/2022, depositata il 22 marzo 2022 e non notificata.

VISTO l'atto di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del 8 giugno 2023, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia rigettava la domanda risarcitoria formulata anche nei confronti dei convenuti [REDACTED] e [REDACTED] per il complessivo danno di € 192.986,88, subito dall'Azienda sociosanitaria territoriale [REDACTED] in seguito a un grave caso di *malpractice* medica.

2. Questi i fatti da cui ha tratto origine la vicenda.

In data 19.1.2011 la paziente OMISSIS veniva sottoposta a un intervento di

colecistectomia per via laparoscopica presso l'ospedale [REDACTED]

da un'equipe chirurgica composta dai dottori [REDACTED] (primario),

[REDACTED] (operatore) e [REDACTED] (aiuto chirurgo).

Durante l'intervento, il coledoco, scambiato per il dotto cistico, era stato erroneamente chiuso e lesionato con l'apposizione di una clip.

Successivamente, pur in presenza di un quadro clinico post operatorio particolarmente anomalo, caratterizzato da precoci e inequivoci sintomi di disfunzione biliare (quali ittero, febbre e debolezza), non veniva presa in alcuna considerazione l'ipotesi di un errore operatorio, sicché, dopo circa due settimane, la paziente veniva trasferita presso l'Ospedale [REDACTED]

ove, troppo tardi, si procedeva alla riparazione della gravissima lesione chirurgica tramite un intervento di ricostruzione delle vie biliari. Seguivano complicanze che conducevano la paziente al decesso.

Tale vicenda ha dato luogo a una condanna penale in primo e secondo grado della [REDACTED] (primo operatore, sostituita in corso di intervento dal primario) e del [REDACTED] (primario e tutor della [REDACTED], sostituitosi come primo operatore a circa 25 minuti dall'inizio dell'intervento). Con la sentenza n. OMISSIS del OMISSIS, infatti, il Tribunale penale di [REDACTED] condannava [REDACTED] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e [REDACTED] alla pena di mesi dieci di reclusione per aver causato, con una condotta connotata da negligenza, imperizia, imprudenza e inosservanza delle regole e delle prescrizioni della scienza medica, la morte di OMISSIS. Il giudice penale condannava, altresì, gli imputati al risarcimento del danno subito dalle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio con assegnazione di una provvisoria di € 30.000.

Tale statuizione decisoria veniva confermata dalla Corte d'Appello [REDACTED] con la sentenza n. OMISSIS del OMISSIS, divenuta definitiva in data OMISSIS per la dr. [REDACTED] e in data OMISSIS per il [REDACTED] in seguito al rigetto del ricorso in Cassazione.

Parallelamente al procedimento penale di primo grado, era stato instaurato innanzi al Tribunale di [REDACTED] un processo civile afferente alla medesima vicenda. Con la sentenza n. OMISSIS, il giudice civile condannava in solido i tre medici dell'equipe chirurgica (dr [REDACTED] [REDACTED] nonché l'Ospedale [REDACTED] e l'ospedale [REDACTED] al pagamento, in favore dei genitori della defunta, della complessiva somma di € 600.000 (300.000 per ciascun genitore), oltre a spese di giudizio quantificate in €. 2.000, spese professionali per € 28.000,00, spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e le spese per C.T.U.

Ai fini del riparto interno tra i corresponsabili, il tribunale civile stabiliva la quota del 20% ciascuno a carico dei cinque condebitori. Condannava, altresì, Generali Italia s.p.a. a tenere indenne la dott.ssa [REDACTED] la Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A. a tenere indenne [REDACTED] [REDACTED] dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di rivalsa presentata dall'Azienda ospedaliera [REDACTED] nei confronti dei medici e, infine, respingeva la domanda di manleva del [REDACTED] nei confronti di Assicuratrice Milanese s.p.a. poiché la polizza subordinava l'indennizzo alla rivalsa della p.a.. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello [REDACTED] con la sentenza n. OMISSIS, pubblicata il OMISSIS e passata in giudicato il OMISSIS.

Nel corso del processo civile venivano effettuati vari pagamenti, puntualmente riportati alle pag. 12 e ss. dell'atto di citazione. Nello specifico, l' A.S.S.T. ██████ in data 4.12.2015, con il mandato n. 1473, pagava la somma di € 1.200,00 per la consulenza tecnica preventiva e, in data 27.4.2018, dava esecuzione al mandato di pagamento n. 697/2018, liquidando agli eredi della OMISSIS la propria quota di danno (20%); la Helvetia Assicurazioni pagava la quota (20%) del convenuto ██████ la ██████ pagava la quota (20%) per l'Ospedale ██████ e, in data 1 giugno 2018, veniva liquidata dalla Generali spa la quarta delle quote di danno dei cinque condebitori.

Complessivamente, per la vicenda in esame, l'A.S.S.T. ██████ pagava la somma di € **192.986,88**, di cui: € 137.213,00 pari alla quota direttamente imputata all'Azienda ospedaliera in favore degli eredi della OMISSIS (20% del totale); € 1.220,00 per le spese del consulente tecnico di parte che aveva partecipato per la A.O. ██████ all'accertamento tecnico preventivo del 2015; € 4.629,73 + € 18.579,80 + € 21.410,98 per le somme corrisposte al difensore della A.O. ██████ per la difesa nel giudizio civile; € 5.948,72 per le spese sostenute nella fase della mediazione; € 3.984,65 per le spese sostenute per l'imposta di registro.

Tale somma è rimasta a carico dell'Azienda sanitaria in quanto la compagnia assicuratrice Faro Assicurazioni era stata oggetto di revoca dell'autorizzazione da parte del Ministero e posta in liquidazione coatta.

La Procura regionale, dunque, per tale somma (e non per tutto il risarcimento del danno statuito in sede civile) ha citato in giudizio i tre medici dell'equipe chirurgica, ritenendo che anche la quota di danno che il giudice civile aveva

imputato direttamente all'Azienda sanitaria fosse ricollegabile alla condotta dei tre chirurghi e segnatamente *“al ritardo nell'individuazione e quindi riparazione della lesione iatrogena, non solo in sede intraoperatoria, ma anche successivamente, in presenza di un post- operatorio contraddistinto da gravi anomalie, ovvero dalle condotte negligenti del personale medico dell'A.O. ████████”* (pag. 41 atto di citazione).

3. Con la sentenza gravata, il giudice lombardo ha rigettato l'atto di citazione per difetto del nesso eziologico, in base all'assunto secondo cui *“la condanna che ha determinato l'esborso dell'Amministrazione che la Procura intende recuperare...non consegue alla condotta illecita dei medici dipendenti della struttura sanitaria per l'errore chirurgico, ma alla responsabilità della struttura stessa per fatto proprio, ossia per le proprie carenze organizzative e inadempienze”*. Di tali inadempienze, pertanto, non potevano essere chiamati a rispondere i medici.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Procura regionale, per la parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria nei confronti di ████████ e ████████ prestando invece acquiescenza per la parte in cui non ha riconosciuto la responsabilità del dr. ████████ (non attinto da condanna penale).

L'appellante ha opposto quale unico motivo di gravame: *Error in iudicando, violazione dell'art. 651 del c.p.p. e dell'art. 39 del c.g.c., contraddittorietà della sentenza e vizio di motivazione*. Dopo aver evidenziato che la ricostruzione del nesso eziologico operata dal giudice contabile di primo grado era aderente alle statuizioni della Corte d'appello civile ████████, l'appellante ne rilevava tuttavia il contrasto con le risultanze del giudizio penale ove, invece,

anche per la condotta posta in essere nella fase post-operatoria, erano stati ritenuti responsabili gli odierni appellati. Secondo la Procura, dunque, la Sezione territoriale, in coerenza con la disposizione di cui all'art. 651 c.p.p., avrebbe dovuto riconoscere come danno erariale l'esborso di denaro statuito dal giudice civile in relazione ai ritardi e alle inefficienze diagnostiche che avevano caratterizzato la fase post operatoria; e riconoscere, altresì, che tali inefficienze erano state riferite dal giudice penale, con sentenza che fa stato ex art. 651 c.p.p., alla condotta omissiva e negligente della Dr.ssa [REDACTED] e del Dr. [REDACTED] in quanto entrambi versavano in una posizione di garanzia rispetto alla paziente anche per la fase postoperatoria e, ciò nonostante, avevano del tutto trascurato di interessarsi del suo stato di salute dopo l'intervento. L'appellante ha, altresì, evidenziato che, se pure il giudice contabile avesse voluto rivalutare gli elementi di fatto già considerati dal giudice penale, in particolare con riferimento al nesso causale, comunque avrebbe dovuto esporre, con motivazione "rafforzata" le ragioni per le quali aveva ritenuto di discostarsene, obliterando del tutto il precetto dell'art. 651 cpp. Motivazione che, nella specie, era del tutto mancata, essendosi il Collegio di prime cure limitato ad un mero richiamo alle statuizioni della sentenza civile che riferiva alla struttura ospedaliera le lungaggini e le inefficienze della fase post-operatoria.

L'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento del gravame e la condanna degli appellati all'intero importo pagato dall'Azienda [REDACTED] in conseguenza delle statuizioni civili.

5. Si è costituita la dr. [REDACTED] con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED] opponendo in primo luogo l'inammissibilità

dell'appello ex art. 193 del c.g.c. in quanto, a suo dire, nessuna contestazione relativa alla condotta posta in essere dalla propria assistita durante la fase post-operatoria sarebbe rinvenibile nell'invito a dedurre o nell'atto di citazione, ove invece le è stata imputata esclusivamente l'imperizia nell'esecuzione dell'atto chirurgico.

Ha, inoltre, controdedotto all'atto di gravame eccependo il difetto della colpa grave e del nesso eziologico. Secondo l'appellata infatti, nella sentenza penale, vi è un'unica statuizione che *incidenter tantum* farebbe riferimento alla sua condotta nel periodo successivo all'intervento; e segnatamente laddove è detto che *"la dr. [REDACTED] pur non presente in ospedale per motivi contrattuali nel periodo immediatamente post-operatorio, avrebbe dovuto comunque tenersi informata sulle condizioni della propria paziente e monitorare i primi segnali delle complicanze a cui la stessa andava incontro, in rispetto della predetta posizione di garanzia"*, mantenendo *"contatti telefonici"* con il primario e con l'equipe chirurgica (pag. 12 della sentenza della Corte d'appello [REDACTED] n. OMISSIS). Secondo l'appellata, dunque, tale condotta non può integrare la colpa grave richiesta per l'addebito di responsabilità amministrativa, dal momento che la paziente era comunque seguita da un intero reparto e il contatto telefonico *"oltre a non essere esigibile da un medico non in servizio, non avrebbe certamente modificato le scelte terapeutiche dei colleghi di reparto"* (pag. 6 della memoria di costituzione). Ha quindi puntualizzato di avere preso parte solo alle fasi iniziali dell'intervento, per la durata di 23 minuti, e di essere stata poi sostituita dal primario dr. [REDACTED]; per tale danno collegato anche alla propria condotta e per la quota ad essa imputabile avrebbe già fatto fronte con la propria

assicurazione. Inoltre, la Procura non avrebbe dimostrato quali sarebbero i caratteri di gravità nella condotta della ██████████ nella gestione del postoperatorio, non avendovi la medesima preso parte (a differenza del primario dr. ██████████), con impossibilità di attribuirle un concorso, tanto meno per colpa grave, quale presupposto dell'azione di rivalsa.

Infine, dopo aver riproposto ai sensi dell'art. 195 c.g.c. le eccezioni e le difese rimaste assorbite dalla sentenza di primo grado, ha concluso chiedendo il rigetto dell'atto d'appello in quanto inammissibile e/o infondato con la conferma della sentenza di primo grado e, in via subordinata, la riduzione dell'addebito in misura proporzionale al grado della colpa.

6. Si è costituito il dr ██████████ con il patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████ contestando tutto quanto *ex adverso* argomentato, dedotto, domandato ed eccepito e chiedendo il rigetto dell'appello. In via preliminare, l'appellato ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della Procura a proporre il gravame in ragione della transazione a suo dire "tombale" conclusa tra il ██████████ e l'ASST ██████████ ove è stato convenuto che l'Azienda *"accetta le suddette somme a saldo di quanto a loro dovuto in regresso per quanto pagato a OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS in esecuzione delle sentenze di cui in premessa e di null'altro a che pretendere dal dr ██████████"*.

Riguardo al merito della causa, l'appellato invece ha aderito a tutte le considerazioni di diritto svolte nella sentenza di primo grado, puntualizzando la mancanza dei presupposti per un addebito di responsabilità a titolo di danno indiretto, in quanto non vi sarebbe nesso eziologico tra l'esborso stesso (da attribuirsi alla sola responsabilità della struttura per fatto proprio)

e la condotta illecita del dipendente nei confronti del terzo.

In via subordinata, tuttavia ha formulato, innanzi tutto, l'eccezione di prescrizione offrendo diversi profili argomentativi. In primo luogo, ha rilevato che la scoperta del danno sarebbe avvenuta il 5.12.2011, data della richiesta di risarcimento da parte dei congiunti della signora OMISSIS, sicché in ragione dell'art. 1, comma 2 della l. 20/1994, il diritto al risarcimento del danno sarebbe stato azionato allorché si era già prescritto. Ha altresì opposto che, seppure il termine prescrizione fosse da ancorare alla data dell'esborso, a suo dire avvenuto con mandato del 4.12.2015, comunque l'azione esercitata dalla Procura non sarebbe stata tempestiva, in quanto la notifica dell'avviso a dedurre risale al 10 febbraio 2021. Infine, ha escluso che nella fattispecie potesse applicarsi la sospensione dei termini di cui all'art.85 del d.l. 18/2020, sia per il carattere eccezionale della norma, sia in ragione dei principi espressi (in tema di sospensione della prescrizione nell'ambito del diritto penale ma secondo l'appellante valevoli in tutti i settori del diritto) nelle sentenze n. 140/2021 del 25.5.2021 e 278/2020 del 23.12.2020 della Corte costituzionale.

Ancora, ha eccepito la decadenza dell'azione di rivalsa almeno per quanto riguarda l'esborso di € 137.213,00, intervenuto nel 2015, oltre i cinque anni, e la parzialità dell'obbligazione risarcitoria. In ogni caso, la condanna va limitata nella misura del 20% dell'esborso complessivo sostenuto dalla P.A.

Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, la declaratoria del difetto di interesse e di legittimazione attiva della Procura regionale per l'intervenuta transazione; in subordine e nel merito il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.

All'odierna udienza, il rappresentante della Procura generale ha insistito per la condanna degli appellati; le difese dei dott.ri [REDACTED] e [REDACTED] hanno ribadito le proprie richieste concludendo come in atti.

DIRITTO

I. L'appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 82/2022 della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia con cui è stato rigettato l'atto di citazione proposto dalla Procura regionale nei confronti del dott.

[REDACTED] della dott. [REDACTED] e del dr. [REDACTED] (quest'ultimo non interessato dal gravame del P.R.) per il risarcimento della somma di € 192.986,88 in favore dell'ASST [REDACTED] per *malpractice* medica.

Nello specifico, il giudice territoriale ha ritenuto che la parte di risarcimento posta in capo all'ASST [REDACTED] dal giudice civile (e della quale il Procuratore regionale chiedeva il ristoro ai convenuti) non fosse eziologicamente imputabile alla condotta illecita dei tre sanitari convenuti, quanto piuttosto *“alla responsabilità della struttura stessa per fatto proprio, ossia per le proprie carenze organizzative e inadempienze”* (pag. 13 sentenza primo grado), sicché mandava assolti i tre sanitari.

II. L'appello è parzialmente fondato.

Come già indicato nelle premesse in fatto, dalla vicenda sanitaria in esame è scaturita, oltreché una sentenza penale di condanna degli appellati per omicidio colposo, un giudizio civile conclusosi con una statuizione di risarcimento del danno posto in parti uguali (20%) in capo a ciascuno dei tre sanitari, all'A.O. [REDACTED] e all'A.O. [REDACTED]. Nello specifico, il giudice civile, condividendo in pieno le considerazioni formulate dal CTU dott. [REDACTED], imputava l'evento morte in primo luogo al grossolano errore anatomico (aver

scambiato il dotto coledoco per il dotto cistico) posto in essere dagli operatori sanitari in sede intraoperatoria; ma anche al nosocomio ██████████ ove la paziente era stata operata e ricoverata nei quindici giorni successivi all'intervento, per le inefficienze della fase successiva all'intervento. In proposito, a pag. 38 della sentenza i giudici affermano *“come ben esplicitato e rilevato dal ctu nei suoi elaborati, tutta la fase post operatoria è stata connotata, come stigmatizzato in atti, da una ingiustificata lentezza nell'approntare gli esami, a fronte dei segnali univoci di malessere della paziente, quanto agli esami specialistici eseguiti, sostanzialmente insoddisfacenti (ecografie piuttosto che TAC) e, quindi, all'assistenza prestata in reparto, tutti elementi idonei a integrare una responsabilità diretta anche in capo a detto Nosocomio nel corso di tale successiva degenza protrattasi, inutilmente, per ben quattordici giorni”*. Il danno veniva altresì imputato all'A.O. ██████████ poiché *“attesa la gravità delle lesioni epatiche causate in precedenza, la metodologia nel concreto applicata presso il ██████████ era stata inadeguata, per quanto prevista in astratto”* Tale tecnica, infatti, presentava un *“elevato grado di rischio, sia per il probabile spostamento delle protesi, sia per la possibilità di verificarsi di infezioni”*. Il chiarimento si è reso necessario in quanto il danno erariale per cui è causa è quello che il giudice civile ha direttamente imputato all'Azienda ██████████ in ragione della ingiustificata lentezza nell'approntare gli esami e gli accertamenti diagnostici durante la fase post-operatoria.

III. Ciò premesso, si condivide la censura di *error in iudicando* formulata dall'appellante avverso il capo della sentenza con cui i primi giudici hanno affermato che non fosse stato provato dalla Procura attrice il nesso di

causalità tra le inefficienze proprie della fase post-operatoria e la condotta dei sanitari, seppure – come si vedrà - la riforma della sentenza avrà incidenza sulla sola posizione del dr. ██████████

Il giudice contabile di primo grado, dopo aver riportato testualmente la decisione del giudice d'appello civile, ha escluso che quello all'esame fosse un danno indiretto poiché non conseguente alla condotta illecita dei medici dipendenti, ma *“alla responsabilità della struttura stessa per fatto proprio, ossia per le proprie carenze organizzative e inadempienze. Di tali inadempienze i convenuti non sono responsabili e non possono essere chiamati a rispondere”* (pag. 13 della sentenza gravata).

Tali conclusioni, a parere di questo Collegio, sono il frutto di un errore di giudizio per i motivi di seguito evidenziati.

È indubbio che la struttura sanitaria, allorché sia citata innanzi al giudice civile per il risarcimento del danno causato a un paziente, possa rispondere sia per il fatto proprio (ex art. 1218 cc), sia per fatto dei propri dipendenti (ex art. 1228 cc).

Nello specifico, come chiarito dalla giurisprudenza civile, il degente conclude con l'ospedale (struttura privata o pubblica) un contratto di prestazione d'opera atipico di *spedalità* in virtù del quale l'Ente sanitario è tenuto a fornire specifiche prestazioni (il posto letto, la struttura di pronto soccorso, la sicurezza delle attrezzature e degli ambienti, personale sanitario sufficiente ed efficiente, tenuta delle cartelle cliniche ecc.), del cui inadempimento risponde direttamente l'Azienda ospedaliera (*ex multis* Cass. civ. sentenze 411/2023, 5689/2023, 1474/2023).

L'Azienda, inoltre, può rispondere, sempre in sede civile, anche in ragione

dell'art. 1228 cc dei fatti dolosi o colposi dei propri ausiliari (medici, infermieri ecc.).

In ogni caso, sia che il danno sia stato imputato dal giudice civile all'Azienda sanitaria per il fatto proprio (art.1218 cc) sia che sia stato imputato per il fatto doloso o colposo dei propri ausiliari, comunque la Procura erariale, in presenza di una sentenza di condanna dell'Amministrazione può agire innanzi al giudice contabile per ottenere il ristoro del danno dai soggetti che ritiene lo abbiano causato. È indubbio, infatti, che anche il danno che il giudice civile ha imputato all'Azienda per fatto proprio (ritardi o inadempienze) sia stato comunque causato da soggetti legati all'Amministrazione da rapporto di servizio o di funzione.

Ciò significa che quello in esame, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado in sentenza, è senz'altro un danno erariale indiretto.

Come puntualmente evidenziato anche da questa Sezione, infatti, *“ il danno erariale indiretto consiste nel depauperamento delle pubbliche risorse a seguito di un pagamento, derivante da un titolo giuridico, che impone alla pubblica amministrazione di ristorare quanto patito da un soggetto terzo danneggiato, per poi procedere al recupero di quanto pagato nei confronti del dipendente responsabile a cui sia imputabile, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, una condotta antiggiuridica e gravemente colposa”*(Sez. II app. sentenza n. 360/2022).

Tornando alla fattispecie, l'ASST [REDACTED] ha dovuto liquidare una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno in favore di soggetti terzi danneggiati, in conseguenza di una pronuncia giudiziaria che ha imputato l'evento morte della paziente, oltreché agli errori grossolani effettuati durante

l'intervento chirurgico, anche alla ingiustificata lentezza con la quale, durante la fase post operatoria, erano stati approntati gli esami specialistici in presenza di un quadro clinico della degente sempre più compromesso.

Ciò rilevato, ritiene questo Collegio che erri la sentenza di primo grado laddove, in maniera del tutto acritica e senza esplicitare l'iter decisionale seguito, imputa il ritardo e la ingiustificata lentezza nel riconoscere l'errore chirurgico al *fatto proprio dell'Azienda* e non piuttosto alla condotta negligente degli operatori sanitari che avrebbero dovuto occuparsi della delicata fase post-operatoria della OMISSIS.

È indubbio, infatti, che l'attendismo e la ingiustificata lentezza che ha caratterizzato il post-operatorio della OMISSIS, costituisca un ulteriore riscontro dell'imperizia dei sanitari che già avevano effettuato l'intervento.

In questo senso, peraltro, come rilevato dalla Procura appellante, si è pronunciato anche il giudice penale, correttamente evidenziando come fosse stata contestata alla ██████████ e al ██████████ anche una condotta colposamente omissiva in relazione al decorso post-operatorio, connessa alla errata diagnosi dei sintomi manifestati dalla paziente. Afferma testualmente *“Tuttavia a dimostrazione che non tutto era andato per il meglio, il decorso post-operatorio da subito non fu regolare. In prima giornata post-operatoria si manifestarono infatti un aumento della bilirubina e delle gamma GT segno di ostacolo al deflusso biliare. E le indagini ematochimiche dei giorni seguenti confermarono una stenosi della via biliare. L'ittero si fece ingravescente ma solo alla data del 28 gennaio 2011 la paziente venne sottoposta a TC addome che confermò una dilatazione dei dotti biliari dall'ilo all'epatico (sentenza Corte di cassazione penale, pag. 30).*

In tema di causalità, dunque, una volta che l'equipe chirurgica abbia concluso l'atto operatorio in senso stretto, qualora il decorso post-operatorio riveli situazioni anomale e possibili complicanze, ha l'obbligo di non disinteressarsi del paziente e di attuare le cure e gli interventi che un'attenta diagnosi consiglia.

Condivisibilmente anche il giudice penale, dunque, in aderenza a quanto considerato dal CTU, e cioè che il decesso della OMISSIS fosse da imputare, oltreché al grossolano errore operatorio, anche all'attendismo negligente dei sanitari nel decorso post-operatorio, ha ritenuto di imputare tale condizione causale agli odierni appellati.

Ciò considerato, si ritiene che la sentenza impugnata sia senz'altro viziata da un errore di giudizio sul punto.

Invero, l'appellante ritiene che la sentenza di primo grado sia viziata anche perché *“la Sezione giurisdizionale regionale ha completamente obliterato le statuizioni adottate in sede penale in punto di nesso di causalità in tal modo violando la norma di cui all'articolo 651 del codice di procedura penale. Come noto, tale norma stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”* (pag. 10 atto d'appello)

È evidente che, a cagione dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio contabile. Tuttavia, ritiene il Collegio che tale efficacia sia limitata alla sussistenza del fatto reato nella sua dimensione fenomenica, dovendo piuttosto il giudice contabile verificare, oltre alla riferibilità dell'evento dannoso

alla condotta del soggetto agente, anche la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto per la responsabilità amministrativa. In altri termini, l'efficacia vincolante del giudicato è limitata solo ai fatti assunti a presupposto logico giuridico della pronuncia penale, restando dunque preclusa al giudice contabile ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti delle risultanze e con le affermazioni conclusionali di detto pronunciamento. Tuttavia, al contrario, non può escludersi che il giudice contabile possa trarre dai medesimi fatti (posti a fondamento della sentenza di condanna pronunciata in sede penale) autonomi apprezzamenti e convincimenti in ordine alla sussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa, istituto che differisce nettamente da quella penale.

Tornando alla fattispecie, poiché il giudice penale aveva puntualmente argomentato in ordine alla responsabilità dei medici chirurghi anche rispetto al segmento temporale successivo all'intervento in ragione di condivisibili argomentazioni, la Corte territoriale avrebbe dovuto quantomeno esternare le motivazioni logico-giuridiche che l'avevano indotta a imputare il danno erariale per cui è causa a esclusiva responsabilità propria dell'Azienda ospedaliera.

Sul punto, invece, la decisione è assolutamente carente. Nella sentenza gravata, si ribadisce, è stata accordata esclusiva preferenza alle statuizioni contenute nella sentenza civile che non solo non hanno alcuna forza di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativa, ma che su tale aspetto (nesso eziologico tra danno e condotta) è assolutamente generica e priva di alcuna spiegazione.

Ciò posto, la sentenza è viziata nella parte in cui ha escluso che vi fosse un

nesso eziologico tra la condotta dei chirurghi e il danno erariale contestato in citazione oltreché per *error in iudicando* anche per difetto di motivazione.

IV. Tuttavia, il Collegio ritiene che, seppure sussista il nesso eziologico tra la condotta posta in essere dagli appellati nel post-operatorio e il danno erariale azionato dalla Procura, tale danno non possa tuttavia essere imputato anche alla Bertulesi per difetto dell'elemento psicologico della colpa grave.

Invero, l'appellata, prima di opporre il difetto dell'elemento psicologico, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello nei suoi confronti poiché *"nessun riferimento era contenuto nell'invito a dedurre e nell'atto di citazione alle condotte poste in essere nella fase del postoperatorio, a differenza della posizione del primario, Dr. ██████████ nei confronti del quale, invece, sono state contestate fin dall'invito a dedurre anche le condotte relative al post-operatorio"* (pag. 3 della memoria). La ██████████ pertanto, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di proporre domande nuove (art. 193 c.g.c.).

L'eccezione non è fondata in quanto è argomentata su presupposti erronei.

A pag. 41 dell'atto di citazione viene affermato *"Infatti, sulla base delle sentenze predette è evidente che, senza gli errori operatori e **di diagnosi post-operatoria dei chirurghi**, la paziente non sarebbe stata trasferita in condizioni già compromesse presso l'Ospedale ██████████ per un tentativo di ricostruzione delle vie biliari pericoloso, e quindi non vi sarebbe stato alcun decesso, con i conseguenti danni per i quali sono stati risarciti i congiunti della OMISSIS"*.

E, successivamente, alle pag. 42 e 43 dell'atto di citazione, laddove il requirente contesta l'antigiuridicità della condotta e l'elemento psicologico

della colpa grave, dichiara “...*non solo (i chirurghi) non abbiano [hanno] avuto alcuna cognizione della gravità dell'errore posto in essere, in alcun modo riconosciuto, ma abbiano [hanno] mantenuto una ingiustificata posizione di attesa limitandosi ad effettuare alcuni esami sostanzialmente inutili. Orbene, proprio con riferimento a tale omesso riconoscimento che gli operatori avrebbero dovuto effettuare nell'immediato, il dott. S [REDACTED] ha precisato come l'individuazione del gravissimo errore sia intervenuta solo ad opera dei sanitari di un altro Ospedale...*”.

Da tutto il tenore letterale del libello introduttivo, e specificamente dagli stralci appena riportati, emerge senza dubbio che la Procura ha esercitato l'azione di risarcimento del danno erariale configurando in capo agli operatori chirurgici (e quindi anche in capo alla dr. [REDACTED]) una condotta fortemente negligente nel periodo post-operatorio. L'eccezione di inammissibilità dell'appello dunque è infondata.

Tuttavia, come innanzi rilevato, il Collegio esclude che possa configurarsi l'elemento psicologico della colpa grave nella condotta della [REDACTED]

La Corte d'appello penale, nella sentenza n. OMISSIS afferma “*pur non essendo presente in ospedale per motivi contrattuali nel periodo immediatamente post-operatorio, avrebbe (la [REDACTED]) dovuto comunque tenersi informata sulle condizioni della propria paziente e monitorare i primi segnali delle complicanze a cui la stessa stava andando incontro*” (pag. 12 della sentenza penale OMISSIS).

Ebbene, tale condotta, e cioè il tenersi informata sulle condizioni di una paziente mediante contatto telefonico, allorché non era in servizio per motivi contrattuali, non può integrare, a parere di questo Collegio, una condotta

gravemente colposa.

Il parametro di riferimento per valutare la sussistenza di una condotta gravemente negligente è rappresentato dagli obblighi di servizio e dalle regole di condotta che siano *ex ante* ravvisabili e riconoscibili dal soggetto come dovere di ufficio (SS.RR. 21 maggio 1998 n. 23/A; 10 giugno 1997 n. 56/A).

Non è revocabile in dubbio che la ██████████ *“non essendo presente in ospedale per motivi contrattuali nel periodo immediatamente post-operatorio”*, possa non aver percepito come dovere di servizio quello di informarsi, anche solo telefonicamente, sulle condizioni di salute della OMISSIS o di tenersi in contatto con il reparto.

La condotta posta in essere dalla ██████████ nel periodo post-operatorio, pertanto, non può essere imputata a *“evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio”* e alla *“inosservanza di quel minimo di diligenza richiesto nel caso concreto”*, che la giurisprudenza richiede perché un comportamento *“censurabile”* integri gli estremi della colpa grave.

Il giudizio di riprovevolezza della condotta, infatti, si deve basare su un *quid pluris* rispetto ai parametri di cui agli art. 43 c.p. e 1176 c.c., che nella fattispecie in esame non è configurabile.

L'accoglimento di tale eccezione, e quindi il ritenere che alla ██████████ non sia imputabile il danno per cui è causa per mancanza dell'elemento psicologico della colpa grave, rende superflua la disamina di tutte le ulteriori eccezioni formulate nell'atto di costituzione.

V. Con riferimento alla posizione del dr. ██████████ si condivide invece la richiesta di condanna formulata dalla Procura regionale nell'atto di citazione

e ribadita nell'atto di appello.

Una volta accerta la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del chirurgo e l'evento di danno per i motivi innanzi formulati, nei suoi confronti si ritiene che sussista l'ulteriore elemento della colpa grave.

Come puntualmente e condivisibilmente rilevato anche dal giudice penale di primo e secondo grado, sebbene il ██████████ si sia tenuto in contatto telefonico con i colleghi durante la fase post-operatoria per il monitoraggio della paziente, egli *“aveva comunque dimostrato la propria negligenza, non affrontando correttamente le evidenze cliniche di occlusione della via biliare resasi palese dopo l'operazione. Ciò in quanto l'aumento della bilirubina e della gamma GT, l'ittero ingravescente e gli altri sintomi riportati in cartella clinica, avrebbero dovuto portare i sanitari ad intervenire immediatamente con gli accertamenti necessari; invece gli stessi hanno mantenuto un comportamento caratterizzato da un'inspiegabile attendismo e solo 5 giorni dopo l'intervento hanno eseguito una ecografia e una tac, accertamenti ritenuti però dal perito dottor ██████████ di scarsissimo valore mentre l'unico esame indicato sarebbe stato una ERCP”* (pag. 31 sentenza Cassazione penale n. OMISSIS).

Sul punto si richiama il costante e concorde orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione in ragione del quale *“il capo dell'equipe medica è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, che non è limitata all'ambito strettamente chirurgico, ma si estende al successivo decorso post-operatorio, poiché le esigenze di cura dell'infermo sono note a colui che ha eseguito l'intervento più che a ogni altro sanitario”* (Cass penale, Sez. 4, sentenze n. 17222 del 6/03/2022; n. 122752005).

Nonostante la situazione ingravescente del decorso post operatorio della OMISSIS, dunque, il dr [REDACTED] non interveniva con i dovuti accertamenti sanitari mantenendo un atteggiamento di attesa per un periodo troppo lungo senza sottoporre la paziente (che da subito aveva manifestato un decorso post-operatorio preoccupante) ai necessari e specifici accertamenti diagnostici. Tale condotta presenta senz'altro i connotati della grave negligenza e imperizia.

Ciò posto, la sentenza n. 82/2022, deve essere riformata nella parte in cui non imputa, seppure in parte, il depauperamento erariale per cui è causa alla condotta del dr [REDACTED]

VI. Né tale decisione può essere revocata in dubbio dalle eccezioni proposte dall'appellato nella sua costituzione in giudizio.

In primo luogo, il dr [REDACTED] ha opposto la carenza di interesse e di legittimazione attiva della Procura regionale a proporre appello in ragione della transazione che si sarebbe perfezionata con l'Azienda sanitaria in data 8.03.2023, e quindi successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado (22 marzo 2022). Secondo l'assunto difensivo, infatti, si tratterebbe di *“una transazione – tombale – in base alla quale l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Lariana aveva dichiarato “di accettare le suddette somme a saldo di quanto a loro dovuto in regresso per quanto pagato a OMISSIS, OISSIS, OMISSIS e OMISSIS in esecuzione delle sentenze di cui in premessa, e di null'altro avere a pretendere dal dr. [REDACTED]”.*

L'eccezione è infondata.

La transazione cui fa riferimento il dr [REDACTED] ha ad oggetto una un'obbligazione risarcitoria diversa da quella all'esame. Nelle premesse,

infatti, è specificato che “L’Azienda ospedaliera [REDACTED] l’Ospedale [REDACTED] Generali Italia per conto dell’assicurata dr. [REDACTED] ed Elvezia per conto dell’assicurato dott. [REDACTED] in esecuzione di detta sentenza (quella del Tribunale civile di [REDACTED] n. OMISSIS) hanno provveduto al pagamento a OMISSIS e OMISSIS anche della quota parte di 1/5 dei suddetti importi ad essi dovuta dal coobbligato dr. [REDACTED] salvo regresso nei confronti di quest’ultimo”.

La transazione, dunque, che ha visto come parte tutti i coobbligati in solido, attiene a quel 20% di danno che la sentenza civile aveva imputato direttamente al dr. [REDACTED] sicché non ha alcuna attinenza con l’obbligazione risarcitoria per cui è causa; pertanto, l’eccezione di carenza di interesse è infondata.

VII. È infondata altresì l’eccezione di prescrizione.

Il [REDACTED] argomenta l’intervenuta estinzione del diritto al risarcimento del danno erariale sotto diversi profili.

In primo luogo, richiama l’art. 2 della l. 20/1994 per poi rilevare che “nel caso di specie, il comportamento colposo risale al 19.1.2011”, sicché la Procura regionale ha intrapreso l’azione di risarcimento quando il diritto era già prescritto.

Come è noto, nel danno indiretto, qual è quello all’esame, il “fatto dannoso” si perfeziona soltanto con la concreta modificazione patrimoniale negativa ingiusta a carico dell’amministrazione danneggiata (art. 1, comma 2, l. n. 20 del 1994 e s.m.i.), in ragione della quale il diritto al risarcimento del danno può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). In tale prospettiva, le Sezioni riunite di questa Corte, con la decisione n. 14/QM/2011, hanno affermato che “il dies

a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato”.

Tanto premesso, l'assunto difensivo secondo il quale l'esordio della prescrizione andrebbe ancorato al 2011 è privo di fondamento.

Il dr. ████████ argomenta ancora l'eccezione rilevando che, pur volendo ancorare il *dies a quo* del termine prescrizione al momento dell'esborso finanziario subito dall'amministrazione, il diritto al risarcimento si sarebbe comunque prescritto in quanto il pagamento è stato effettuato con mandato n. 1473 del 4.12.2015 e la notifica dell'invito a dedurre sarebbe avvenuta il 10 febbraio 2021. Né, secondo l'appellato, potrebbe trovare applicazione, nella fattispecie, l'invocato art. 85 del d.l. 18/2020.

Ebbene, si chiarisce in primo luogo che il mandato di pagamento emesso dall'Azienda sanitaria ████████ in data 4.12.2015 riguarda una irrilevante parte del danno. Con il mandato n. 1473/2015, infatti, l'Azienda ha pagato solo € 1.220 lordi in favore del CTP; la restante parte dell'esborso è avvenuta nel corso del 2018, sicché l'estinzione del diritto per prescrizione dovrebbe riguardare solo una parte irrisoria dell'esborso sostenuto.

In ogni caso, l'eccezione è infondata in quanto, al contrario di quanto opposto dall'appellante, nella fattispecie trova senz'altro applicazione l'art. 85 comma 4 del d.l. 18 del 17 marzo 2020.

Tale articolo, nel testo vigente dopo le successive modifiche intervenute, dispone *“In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data del 8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono*

sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020.

A decorrere dal 8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo”.

E' senz'altro noto a questa Corte che una minoritaria parte della giurisprudenza ha ritenuto che la sospensione di cui all'art. 85 del d.l. 18/20 potesse applicarsi solo ai termini processuali e procedurali ma non a quelli di natura sostanziale “ *dovendosi in tal modo escludere che la norma possa fondare una autentica e propria sospensione del termine di prescrizione quinquennale entro il quale l'illecito amministrativo-contabile possa essere fatto valere (art. 1, secondo comma, legge 14 gennaio 1994, n. 20)*” (Sezione Giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 66/2021).

Tuttavia, tale interpretazione, che è assolutamente minoritaria nel panorama giurisprudenziale contabile, si pone in evidente contrasto, a parere di questo Collegio, con il tenore letterale della seconda parte della disposizione (il comma 4 in esame, infatti contiene due parti del tutto autonome tra di loro) ove il legislatore afferma “*A decorrere dal 8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, **alle prescrizioni in corso** ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo”.*

Ebbene, Il legislatore, nella disposizione in rassegna, parla indistintamente, senza alcuna specificazione sulla loro natura, di “termini connessi alle prescrizioni”. Non solo; altro elemento che incoraggia questa opzione ermeneutica è rappresentato dalla *ratio legis* della disposizione in rassegna. È evidente, infatti, che tale disciplina sia scaturita dalla particolare situazione

legata alla fase più acuta dell'emergenza epidemiologica da Covid -19, con l'obiettivo di neutralizzare al massimo gli effetti negativi che la stessa avrebbe potuto produrre sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti poste a garanzia delle ragioni erariali.

Conseguentemente, nel silenzio della norma che non pone alcuna distinzione tra termini (di prescrizione) processuali o di natura sostanziale; vista l'eccezionalità della disposizione in esame (confermata dal contesto in cui è stata emanata) e la sua limitata vigenza temporale (dal 20 marzo al 31 agosto 2020), questo Collegio, in adesione alla maggioritaria giurisprudenza (Sez. giur. Campania, sent. n. 212/2022; Sez. giur. Lazio, sent. n. 534/2022; Sez. giur. Marche, sent. n. 41/2022; Sez. giur. Lombardia, sent. n. 270/2022; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 226/2022; Sez. giur. Sardegna, ord. n. 42/2022 e sent. n. 234/2022; Sez. giur. Valle d'Aosta, sent. n. 9/2021) ritiene che il comma quarto dell'art. 85 del d.l. 18/2020 trovi senz'altro applicazione nella fattispecie in esame.

Peraltro, anche l'assunto difensivo secondo cui non sarebbe applicabile la disposizione in esame perché la prescrizione non è venuta a scadenza nel periodo 8 marzo – 31 agosto (come a suo dire sarebbe previsto dalla disposizione) non è coerente con il disposto normativo. La seconda parte del comma 4, infatti, non ha alcun collegamento con la prima parte tanto è che il legislatore ripete *“a decorrere dal 8 marzo sono sospesi...;”* conseguentemente, la sospensione di cui all'art. 85, al contrario di quanto assunto dall'appellato, non è condizionata alla circostanza che i termini prescrizionali vengano a scadenza entro il 31 agosto.

Né, infine, appaiono confacenti ad escludere l'applicabilità della sospensione

di cui all'art. 85 le sentenze della Corte costituzionale, n. 278/2020 e n. 140/2021.

Le pronunce richiamate dall'appellato, infatti, non hanno rilievo nella fattispecie in esame, così come i principi in esse contenuti, tra cui l'asserito contrasto con il principio di irretroattività di cui all'art. 25 della costituzione, in quanto specificatamente riferibili alla prescrizione nella materia penale.

A tal fine si richiamano, sinteticamente, le statuizioni decisorie dei giudici della Consulta.

Nella sentenza n. 278/2020, il cui sindacato ha riguardato l'art. 83, comma 4 del d.l. 18/2020, i giudici, dopo aver ribadito che *“ la determinazione della durata del tempo, il cui decorso estingue il reato per prescrizione ricade nell'area di applicazione del principio di legalità posto dall'art. 25 ...”* hanno comunque ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale in ragione dell'art. 159 primo comma c.p., come sostituito dall'art. 6 , comma 3 della l. 251/2005 secondo cui *“ il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale [...] è imposta da una particolare disposizione di legge”*. Secondo i giudici costituzionali, dunque, al momento della commissione del fatto il suo autore sa *ex ante* che se il procedimento o il processo saranno sospesi in ragione dell'applicazione di una disposizione di legge che ciò preveda, lo sarà anche il decorso del termine di prescrizione.

La consapevolezza di tale automatismo nell'autore della condotta penalmente rilevante è sufficiente ad assicurare il principio di irretroattività di cui all'art. 25 Cost.

Con la successiva pronuncia, la n 140 /2021, invece, i giudici, seppure in

coerenza con i principi espressi nella decisione 278/2020, sono giunti a diversa conclusione, dichiarando invece l'illegittimità costituzionale del comma 9 dell'art. 83. In ragione di tale ultima disposizione, infatti, il corso della prescrizione rimaneva sospeso per il tempo in cui il procedimento era rinviato dal capo dell'Ufficio giudiziario, ai sensi del precedente comma 7, lettera g.

In questo caso, dunque, la sospensione *in malam partem* del termine prescrizione non seguiva a una disposizione di legge (come nell'ipotesi di cui all'art. 83 comma 4) ma a un provvedimento organizzativo del capo dell'Ufficio giudiziario (ipotesi non contemplata dall'art. 159 c.p.), sicché tale disposizione si poneva in contrasto con il principio di legalità e di irretroattività della norma penale.

Richiamate doverosamente le pronunce invocate dall'appellato, si esclude che queste possano avere rilievo nella formazione del convincimento del Collegio attesa la diversa disciplina, in materia di efficacia delle norme nel tempo, che regola le norme incriminatrici penali dalle altre.

Infatti, seppure l'art. 11 comma 1 delle preleggi stabilisca che "la legge non dispone che per l'avvenire", il principio di irretroattività, senz'altro ispirato all'esigenza superiore della certezza del diritto, non è stato elevato a dignità costituzionale se si eccettua la previsione di cui all'art. 25 Cost. limitatamente appunto alla legge penale incriminatrice. Ogni altra norma, dunque, può essere retroattiva se il legislatore la qualifichi come tale con formulazione inequivoca o anche a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti sentenza. (*ex plurimis*, Corte

cost., sentenze n. 136 del 2001; n. 374 del 2000 e n. 229 del 1999).

Ebbene, l'art. 85 del d.l. 18/2020 disciplina l'attività intestata alla Corte dei conti e non al giudice penale, come invece il precedente art.83, sicché senz'altro non rientra nella previsione dell'art. 25 Cost. che, si ribadisce, impone il principio di legalità e irretroattività solo per le norme incriminatrici. Inoltre, il tenore letterale della disposizione è inequivoco laddove il legislatore testualmente dichiara *“A decorrere dal 8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi [...] alle prescrizioni in corso”*. Dunque, la locuzione *“in corso”* impone un'interpretazione nel senso contrario a quello voluto dall'appellato, poiché manifesta la volontà inequivoca del legislatore di applicare la sospensione ai termini che siano già iniziati a decorrere prima dell'entrata in vigore della disposizione, sicché riferibili a fatti precedenti. Tale interpretazione, peraltro, è supportata da un'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, ove si consideri che il legislatore con la disposizione in esame ha ritenuto di dover ridurre al massimo le conseguenze della pandemia sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti poste a garanzia delle ragioni erariali.

Alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, correttamente la Procura ha ritenuto tempestiva l'azione erariale in ragione dell'art. 85 del d.l. 18/2020.

VIII. Quanto sin qui evidenziato, rende altresì infondata l'ulteriore e non meglio specificata eccezione di decadenza dell'azione di rivalsa dell'Azienda sanitaria. Sul punto il [REDACTED] ha eccepito *“la decadenza dell'azione di rivalsa esercitata nei suoi confronti, almeno per quanto riguarda la somma di euro 137.213,00”*, evidenziando che l'esborso è intervenuto nel 2015, per espressa ammissione della Procura.

In primo luogo, si ribadisce che Azienda sanitaria ha pagato la somma per la quale l'appellato invoca la decadenza nel corso del 2018 con il mandato n. 697/2018, e non nel 2015, come peraltro indicato nello stesso atto di citazione.

In ogni caso, l'eccezione è assolutamente priva della benché minima argomentazione sicché non è chiaro quale istituto giuridico l'appellato stia invocando. Ove, tuttavia, l'eccezione si riferisca alla decadenza di cui agli art. rtt. 9 e 13 l. n. 24/2017 (c.d. legge Gelli), a prescindere da tutte le ulteriori considerazioni più volte ribadite da queste Sezioni, che in omaggio al principio di sintesi dei provvedimenti giudiziari di cui all'art. 5 c.g.c., in questa sede si omettono, comunque si rileva che la giurisprudenza contabile è costante nell'affermare che tali disposizioni, così come l'intero articolato della l. n. 24/2017, non trovano applicazione ai fatti commessi antecedentemente la loro entrata in vigore, dal momento che tale disciplina disegna compiutamente un nuovo sistema di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie e riveste, pertanto, natura sostanziale, sicché le disposizioni di natura processuale, pure in essa contenute, non possono che leggersi in stretta connessione con il nuovo regime di responsabilità nel suo complesso, non essendone ipotizzabile una applicazione avulsa dalla intera vigenza del nuovo sistema (cfr. Sez. II app. sentenze nn. 228/2023, 224/2021, 388/2021, 210/2020, n. 164/2021 alle quali rinvia).

IX. Infine è priva di rilievo l'ulteriore eccezione opposta dall'appellato circa la natura parziaria dell'obbligazione che imporrebbe l'imputabilità al [REDACTED] del danno solo entro il limite del 20% del totale. Secondo l'appellante, dunque, la quota di danno richiesta in citazione non potrebbe essere imputata

al sanitario.

L'infondatezza dell'eccezione emerge chiaramente dalle considerazioni innanzi svolte sulla natura di responsabilità per danno indiretto di cui si risponde e sulla sussistenza del nesso eziologico, alle quali si rinvia.

X. Definiti i motivi di gravame, l'appello della sentenza n. 82/2022 della Sezione Lombarda, proposto alla Procura regionale nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] è parzialmente accolto nei termini innanzi evidenziati.

Il danno per cui è causa, dunque, deve essere imputato al solo dr. [REDACTED] [REDACTED] non ravvisandosi l'elemento psicologico della colpa grave in capo alla d. [REDACTED] e non avendo la Procura citato in appello il dr. [REDACTED]. Per tali ragioni, il Collegio ritiene di condannare il dr. [REDACTED] a un terzo dell'importo chiesto in citazione in relazione all'apporto causale della sua condotta.

Conclusivamente, la sentenza gravata va riformata e, per l'effetto, si condanna il dr. [REDACTED] al pagamento di € 64.328,00, da versarsi in favore dell'ASST [REDACTED] la somma, rivalutata con decorrenza dalla data dei pagamenti effettuati e sino alla data di pubblicazione della presente decisione, sarà gravata dagli interessi legali a far data dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.

Ai sensi dell'art. 31, comma 2 del c.g.c. si liquida la somma di € 2.000, quale ammontare degli onorari e dei diritti spettanti per la difesa della prosciolta dr.ssa Bertulessi, ponendola a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,

disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente

pronunciando, accoglie parzialmente l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in

parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il dr. [REDACTED]

[REDACTED] al pagamento di € 64.328,00, a titolo di risarcimento del danno in

favore dell'ASST [REDACTED] oltre rivalutazione e interessi come indicati

in parte motiva. Pone a carico del [REDACTED] le spese del doppio grado di

giudizio che si liquidano in € 771,65 (SETTECENTOSETTANTUNO/65).

Rigetta l'appello nei confronti della dr. [REDACTED] ai sensi dell'art. 31,

comma 2 del c.g.c. liquida in suo favore la somma di € 2.000, quale

ammontare degli onorari e dei diritti spettanti per la difesa, da porre a carico

dell'Amministrazione di appartenenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 giugno 2023.

Il giudice relatore

il Presidente

Dott.ssa Ida Contino

dott.ssa Rita Loreto

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 11 OTTOBRE 2023

P. La Dirigente

Dott.ssa Luciana Troccoli

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani